



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 1

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 13 luglio 2018 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di FERDINANDO SARLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. FERDINANDO SARLI ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi quattro di squalifica

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di FRANCO BADOLATO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FRANCO BADOLATO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, ed in relazione all'art. 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver profferito offese verbali esplicite nei confronti di alcuni tesserati della società ASD United C8 in una partita per il Campionato C2 di calcio a cinque del Comitato Prov.le Autonomo di Trento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per due mesi.

Ritenuto che:

- deve anzitutto essere sollevata, d'ufficio, la questione di competenza di questa Commissione Disciplinare, giacché le frasi oggetto di deferimento sono state pronunciate negli spogliatoi, al termine di una partita di campionato;
- al riguardo, viene in rilievo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, (già 39, comma 1) del Regolamento del Settore Tecnico, che, sotto la rubrica "Disciplina dei tecnici", così testualmente recita: *"I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica"*;
- tale norma è stata interpretata dalla ormai consolidata giurisprudenza degli organi di giustizia endofederale nel senso che costituiscono fatti inerenti all'attività agonistica anche quelli immediatamente precedenti o successivi all'arco temporale in cui si svolge la partita e che accadono sotto il diretto controllo o percezione dell'arbitro;
- tale interpretazione è stata fatta propria, tra le altre, dalla decisione della Corte Federale d'Appello di cui al Com. Uff. n. 082/Cfa – Riunione Del 14 Dicembre 2016, allorché è stato

affermato che “deve ritenersi che le condotte dell’allenatore della Casolese, il quale, come si è già ricordato, al termine della gara del campionato di seconda categoria Casolese-Chianti Nord, disputata il 25.10.2015, usciva precipitosamente all’esterno del campo di gioco per recarsi dove era posizionato il parcheggio auto e dove stazionavano persone che avevano assistito all’incontro, per dirigersi verso alcuni di loro, al fine di chiarire offese che riteneva di aver ricevuto nel corso dell’incontro di calcio appena disputato, con ciò provocando una violenta reazione nei suoi confronti, siano strettamente correlate, sotto il profilo causale e temporale, alla disputa della gara agonistica”;

- la stessa Procura Federale nell’ambito di quel procedimento (n. 2779/1141 Pf15-16 Gc/Vdb del 19.09.2016) nell’impugnare il provvedimento di primo grado del Tribunale Territoriale Comitato Toscana Delibera L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 3.11.2016) aveva sostenuto la tesi secondo cui “gli organi di giustizia endofederale hanno sempre affermato che per *“infrazioni inerenti l’attività agonistica”* devono intendersi non solo e non solamente quelle che si verificano durante la disputa di una competizione sportiva, ma anche quelle che avvengono prima e dopo la gara e sono alla stessa legate da funzionalità e da nesso causale”; tesi questa che è stata appunto accolta dalla Corte Federale d’Appello;
- anche nella specie si ritiene pertanto di dover aderire a tale consolidato orientamento;
- non vi è, dunque, motivo alcuno per escludere che le condotte contestate al deferito (trattasi di frasi offensive pronunciate dal deferito negli spogliatoi al termine di una partita di campionato) debbano essere inquadrate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nel concetto di *“infrazioni inerenti l’attività agonistica”* per le quali, quindi, vale il principio stabilito dall’art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in base al quale, come già rilevato, *“I tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all’attività agonistica”*;

P.Q.M.

dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti alla Procura Federale.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE SAVALLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE SAVALLO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all’art. 38, delle NOIF e nonché all’art 17 punti 4 e 6 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art 38, commi 1 e 3, del medesimo Regolamento per aver allenato la squadra ASD Nuova Sportiva del Golfo, seppur senza tesseramento per tale titolo e per non aver provveduto al pagamento della relativa quota d’iscrizione annuale all’Albo del Settore Tecnico nella s.s.2016/17; inoltre per la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del CGS per non aver risposto per ben due volte alla convocazione della Procura Federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sette.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. GIUSEPPE SAVALLO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi 5.

Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO CASTELNUOVO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ERNESTO CASTELNUOVO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e 5, comma 1 del CGS in relazione all'art. 5, commi 1 e 4 del CGS per aver in sede di commento, in occasione della partita di terza categoria Penta Piateda vs Pantaleo (Comitato Prov.le di Sondrio) - dichiarazioni lesive pubblicate anche su Facebook del prestigio e dell'onorabilità dell'arbitro e più in generale dell'istituzione arbitrale in toto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi uno.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. ERNESTO CASTELNUOVO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 1.

Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO CAPETTINI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RICCARDO CAPETTINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 36, comma 1, e 38, del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 2, in relazione all'art 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore, privo di qualsiasi tesseramento per la società V.R.Veruna ed anzi essendo tesserato come dirigente per un'altra società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati nonché in sede di audizione confermati dal deferito e dal teste Ferrario

P.Q.M.

dichiara il sig. RICCARDO CAPETTINI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di FIORENZO RIDOLFI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FIORENZO RIDOLFI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF ed agli artt. 38, comma 1 e 4), commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver di fatto assunto nella s.s 2016/17 – in contrasto con le norme richiamate- il ruolo di allenatore anche della ASD Veruno figurando in tale veste in occasione di un Open day (riservato alle categorie Attività di base- Primi calci e Pulcini);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria presentata dal deferito.

Ritenuto che:

- gli elementi acquisiti dalla Procura Federale non paiono sufficienti a provare il fondamento del deferimento. In particolare: 1) l'articolo postato sulla pagina internet del Bavena calcio contenente l'organigramma tecnico riportante il nome di Fiorenzo Ridolfi si riferisce alla s.s. 2017/2018; 2) il reperto fotografico riprodotto dalla Procura non basta a provare il deferimento; 3) le audizioni personali di Temporelli e Rachini sono del tutto compatibili con le dichiarazioni rilasciate dal deferito e sono volte alla dimostrazione che lo stesso

ha presenziato all'evento soltanto per poche ore e in veste di supervisore inviato dalla società di appartenenza (asd Academy Novara)

P.Q.M.

Proscioglie sig. FIORENZO RIDOLFI dall'addebito disciplinare

Procedimento disciplinare a carico di ALDO VERGINE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALDO VERGINE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, per aver preso parte all'iniziativa "Jucar a Futbol" organizzato dalla società ASD Real Aurelia, a cui ha preso parte il calciatore minorenni G. A. sebbene in difetto di nulla osta da parte della società ASD Atletico Grifone con cui il ragazzino era tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- l'eccezione di improcedibilità sollevata dal deferito in sede di udienza appare condivisibile: pur non sussistendo un termine perentorio per l'iscrizione nell'apposito registro della Procura Federale della notizia di un fatto disciplinarmente rilevante, nella fattispecie il lungo lasso di tempo trascorso tra la denuncia del 9.06.2017 e l'iscrizione nel registro della Procura del 14.12.2017 (oltre sei mesi) non appare congruo in relazione alle attività richieste alla Procura Federale né rispetto all'esigenza della tutela del diritto di difesa del deferito;

- in ogni caso nel merito l'addebito disciplinare non risulta sufficientemente provato. In particolare non è stata dimostrata la partecipazione attiva del calciatore minorenni G. A. all'evento "Jucar a Futbol" organizzata il 7.06.2017 dalla ASD REAL AURELIO, né è stato dimostrato il ruolo svolto dal deferito nell'ambito dell'evento in oggetto, risultando il deferimento non abbastanza circostanziato;

P.Q.M.

proscioglie il sig. ALDO VERGINE dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO FORTUNATO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CLAUDIO FORTUNATO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma 1, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel periodo marzo-aprile 2017, mediante contatto telefonico, attività di proselitismo e, comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di due giovani calciatori a favore della società ASD Tarcentina per la s.s. 2017/18;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici;

- esaminata la memoria difensiva del deferito del 10.07.2018.

Ritenuto che:

- all'odierna udienza sia il deferito che il proprio difensore hanno ritenuto di non essere presenti nonostante il deferito avesse richiesto espressamente di essere sentito personalmente;

- l'istanza di sospensione e rinvio del presente giudizio formulata nella suddetta memoria del deferito con riferimento alla possibilità di depositare i tabulati telefonici relativi all'utenza di cellulare in uso al deferito non può trovare accoglimento per i seguenti motivi:

i) l'esigenza di confutare le dichiarazioni rese dal tesserato Zakaria Allioua previa tempestiva richiesta dei tabulati al proprio operatore telefonico è sorta fin dal momento in cui il tesserato sottoposto ad indagini avrebbe potuto richiedere copia degli atti o, ancor prima, nel momento in cui tali fatti gli sono stati contestati in sede di audizione;

ii) non viene allegata alla memoria difensiva alcuna richiesta di tali tabulati all'operatore telefonico al fine di permettere all'organo giudicante di poter valutarne la tempestività;

iii) il deferito non ha precisato se l'operatore telefonico rilascerebbe i tabulati in forma completa o soltanto con almeno tre cifre dei numeri oscurate, come accade di consueto, né ha precisato se la richiesta dei tabulati possa essere accolta dall'operatore nonostante che i fatti che ci occupano risalgano all'aprile 2017;

iv) in ogni caso, e si tratta di circostanza dirimente, il deferimento si fonda su prove testimoniali che rendono del tutto superfluo l'esame dei suddetti tabulati telefonici;

- sempre in via preliminare si deve respingere l'eccezione di incompetenza di questa Commissione Disciplinare in quanto, per consolidata giurisprudenza, la competenza della Commissione Disciplina del S.T. si fonda sull'iscrizione del deferito negli albi o elenchi del settore tecnico, a prescindere dalla sua qualifica nell'organigramma societario, sicché, nella specie, non vi è dubbio che sussista la competenza di questa Commissione, essendo il Fortunato iscritto all'Albo del S.T. come tecnico;

- nel merito, i fatti contestati risultano comprovati dalle testimonianze rese dai due ragazzi sentiti dalla Procura Federale, che devono considerarsi attendibili al pari della testimonianza resa dal Presidente Sorrentino che, a detta dello stesso deferito, non avrebbe avuto motivo di rendere dichiarazioni non attendibili stante il "buonissimo rapporto" esistente tra i due (vedi audizione del deferito);

- tale attività di "proselitismo" posta in essere dal deferito si pone palesemente in contrasto con l'art. 40, comma 3 (già art. 41 comma 3) del Regolamento del Settore Tecnico, che fa divieto ai tecnici "di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori";

- peraltro, ai fini della quantificazione della sanzione, va tenuto in considerazione che i fatti imputati al deferito si circoscrivono a due soli episodi contestuali;

P.Q.M.

dichiara il sig. CLAUDIO FORTUNATO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 5

Procedimento disciplinare a carico di FRANCO FARNOCCHIA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FRANCO FARNOCCHIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1 e 41,

comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella s.s.2016/17, attività collegata al trasferimento di giovani calciatori dalla ASD Mamas Giovani a favore della ASD Club Levante 2017, in vista dell'affiliazione e iscrizione al successivo campionato di questa ultima società, nella quale il deferito ha effettivamente assunto dapprima l'incarico di Dirigente e poi quello di allenatore delle squadre minori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminate la memoria difensiva del 6.04.2018 e le deduzioni difensive del 4.05.2018;

Ritenuto che:

- gli elementi acquisiti dalla Procura Federale non paiono sufficienti a provare il fondamento del deferimento;
- in particolare, diversamente da quanto rilevato dalla Procura, le dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati in fase di indagine (Buselli, Libori, Barbieri) non hanno confermato la circostanza che il deferito abbia svolto attività collegata al trasferimento di giovani calciatori alla società ASD Club Levante 2017;
- lo svolgimento di tale attività non può desumersi neppure dagli altri elementi probatori richiamati dalla Procura Federale, ossia l'organigramma e l'atto costitutivo della ASD Club Levante 2017, in quanto il primo riguarda la s.s. successiva e il secondo non contiene alcun riferimento al deferito;

P.Q.M.

proscioglie il sig. FRANCO FARNOCCCHIA dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di LORENZO PEDITTO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. LORENZO PEDITTO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del CGS in relazione all'art 17, commi 3 e 4, agli artt. 34 e 38. commi 1, e del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 1, delle NOIF per non aver ottemperato al pagamento della quota di iscrizione all'Albo e per aver prestato nella attività di allenatore nella stagione sportiva 2016/17 per la società ASD . D Sportivo Culturale Itala pur in assenza di regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. LORENZO PEDITTO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 4

Procedimento disciplinare a carico di STEFANO COLLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. STEFANO COLLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, commi 1, e 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 1, delle NOIF e ai Comunicati Ufficiali della LND n. 84, punto c in data 12/8/2016 e N.1, punto c, pubblicato il 1/7/2017:
a) per aver svolto nelle s.s. 2016/17 e 2017/18 attività tecnica a favore della società SSD Belgioioso Costantes, come allenatore di prima squadra, non in costanza di tesseramento con la stessa;

b) per aver consentito ed accettato, nelle succitate stagioni sportive di essere sostituito alla guida della squadra dal sig. Fabio Daccò, pur consapevole che quest'ultimo non avesse titolarità né i necessari requisiti abilitativi previsti;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati in relazione al primo capo di incolpazione;
- invece, in relazione al secondo capo di incolpazione si ritiene che lo stesso sia in palese contrasto con l'attività di un allenatore non tesserato e dunque non possa neppure configurarsi l'illecito contestato;

P.Q.M.

dichiara il sig. STEFANO COLLA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato sub lett. a) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi 4.

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO COZZULA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALESSANDRO COZZULA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38 e 41, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 4, delle NOIF per aver svolto nella s.s. 2016/17 e 2017/18 attività tecnica a favore della società Polisportiva Malaspina da aprile alla conclusione della s.s. 2016/17 nonché di preparatore atletico nello stesso periodo per la società ASD Alghero e per la società Castelsardo nel mese di dicembre 2017;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. ALESSANDRO COZZULA responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di LUIGI FORACE - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. LUIGI FORACE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 30, comma 2, dello Statuto della FIGC, ed in relazione all'art. 15 del CGS per aver sporto denuncia non al giudice sportivo, nei confronti di un altro tesserato della FIGC sig. Burletti Bartolomeo, senza la necessaria preventiva autorizzazione del Consiglio Federale violando così le norme riguardanti la clausola compromissoria;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei ed € 500,00 di ammenda.

Ritenuto che:

- la violazione della clausola compromissoria risulta comprovata sulla base della documentazione acquisita dalla Procura e non contestata dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. LUIGI FORACE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei e € 500,00 di ammenda.

Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO LONGOBARDO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MAURIZIO LONGOBARDO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione al C.U. della LND n.1 del 7 luglio 2014 per aver sottoscritto con la società USD Sporting Leb un accordo economico con tale società superiore al massimale previsto dagli accordi di Lega con l'AIAC;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. MAURIZIO LONGOBARDO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di FELICE MELCHIONNA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FELICE MELCHIONNA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma 1, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo e, comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori con relativo tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici;
- esaminata la memoria difensiva del deferito del 9.7.2018;
- preso atto della rinuncia da parte della difesa del deferito alla prima eccezione preliminare sollevata nella suddetta memoria relativa alla pretesa nullità del deferimento per "doppio procedimento" (come da verbale d'udienza del 13.7.2018).

Ritenuto che:

- risultano infondate le eccezioni preliminari relative alla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del deferimento, giacché la Procura Federale ha dimostrato la regolarità ex art. 38 CGS delle notifiche effettuate presso la sede della società, domicilio eletto in fase di indagine dal deferito, depositando le copie dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato l'atto di deferimento e la copia del documento attestante la regolare notifica per compiuta giacenza dell'avviso di conclusione delle indagini. Non rileva in proposito l'invocata omessa comunicazione di tali atti al deferito da parte della società, trattandosi di questione meramente interna ai rapporti tra deferito e società, che non inficia la regolarità della notifica ex art 38 CGS;
- non vi sono ragioni per disporre la sospensione del presente procedimento in attesa dell'esito del procedimento penale avviato a carico del Sig. Melchionna, considerata anche la reciproca autonomia tra i profili disciplinari e penali dell'illecito, secondo il principio di frammentarietà, tanto più che le condotte specificamente oggetto del presente procedimento disciplinare sono diverse da quello oggetto del processo penale;
- nel merito i fatti contestati risultano ampiamente e documentalmente comprovati dalle numerose dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagini ed in particolare

risultano ammessi dallo stesso Sig. Melchionna che in sede di audizione ha confermato di aver contattato giocatori e di essere stato il loro "referente da un punto di vista economico e tecnico" così come ribadito anche nel corso dell'udienza del 13.7.2018 nella quale è stato dichiarato di aver "preso contatti con i giocatori ai fini del loro tesseramento";

- tale attività posta in essere dal deferito si pone palesemente in contrasto con l'art. 40, comma 3 (già art. 41 comma 3) del Regolamento del Settore Tecnico, che fa divieto ai tecnici "di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori";

P.Q.M.

dichiara il sig. FELICE MELCHIONNA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per 7 mesi

Procedimento disciplinare a carico di ANTONINO GENOVA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONINO GENOVA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver allenato la squadra ASD Olimpica, senza che il tesseramento per tale società si fosse mai perfezionato ed iscritto solo come calciatore;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- non risulta comprovata la circostanza che il deferito abbia svolto attività di allenatore nella s.s. 2016/2017 per la Olimpica San Cataldo;

P.Q.M.

proscioglie il sig. ANTONINO GENOVA dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di LUIGI AVOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. LUIGI AVOLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all'art. 38, delle NOIF e nonché all'art. 17 punti 3 e 4 ed artt. 34 e 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver provveduto al pagamento della relativa quota d'iscrizione annuale all'Albo del Settore Tecnico nella s.s.2016/17 e aver comunque svolto attività di allenatore in assenza di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.
- esaminata la memoria difensiva del 8.05.2018;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito stesso;

P.Q.M.

- dichiara il sig. LUIGI AVOLA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE MICELI E GIUSEPPE RITO PARISI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIUSEPPE MICELI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all'art. 38, delle NOIF nonché all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver allenato la squadra ASD Real Unione nel Campionato di Prima categoria del C.R. Sicilia, senza tesseramento per tale società, inoltre per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del CGS per non aver risposto – senza motivata giustificazione - alla convocazione della Procura Federale;
- considerato che il sig. GIUSEPPE RITO PARISI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione all'art. 38, delle NOIF nonché all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver allenato la squadra ASD Real Unione nel Campionato di Prima categoria del C.R. Sicilia, senza tesseramento per tale società inoltre per la violazione dell'art. 1 bis, comma 3, del CGS per non aver risposto – senza motivata giustificazione - alla convocazione della Procura Federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per entrambi la sanzione della squalifica per mesi sette.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. GIUSEPPE MICELI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi sei;
- per il sig. GIUSEPPE RITO PARISI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi cinque;

Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO VALENZA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ALESSANDRO VALENZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di preparatore atletico/ tecnico per la squadra ASS Real Suttana del CR Sicilia, senza essere regolarmente tesserato per tale società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del 2.07.2018.

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. ALESSANDRO VALENZA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO MASSIMO PERRICONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VINCENZO MASSIMO PERRICONE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di tecnico per la squadra APD MF Strasatti del CR Sicilia, privo di tesseramento a tale titolo;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva del 26.04.2018.
Ritenuto che:
- i fatti risultano confermati dallo stesso deferito che in sede di audizione ha dichiarato “ in mancanza di allenatore la squadra veniva diretta..... dai giocatori più anziani ed esperti tra i quali il sottoscritto”;

P.Q.M.

dichiara il sig. VINCENZO MASSIMO PERRICONE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO MANZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MAURIZIO MANZO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art 17, comma 6, dell' suddetto Regolamento nonché dell'art. 38 delle NOIF per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore per la squadra esordienti ASD FC Ground del CR Sicilia, privo di tesseramento per tale società in quanto lo stesso non veniva perfezionato con il pagamento di tutte le quote dovute dallo stesso;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati ed ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. MAURIZIO MANZO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di DIEGO CURCURU' – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. DIEGO CURCURU' è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore della prima squadra della società USD CALATAFIMI DON BOSCO del CR Sicilia, privo del tesseramento per tale società ed in quanto lo stesso tesseramento non veniva perfezionato con il pagamento della quota dovuta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del 23.04.2018.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. DIEGO CURCURU' responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO BUCCIARELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO BUCCIARELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in

relazione all'art.17, comma 6, del medesimo Regolamento per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore della società ASD Jonia Calcio del CR Sicilia, senza essere in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati ed ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO BUCCIARELLI responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO LIBERATORE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO LIBERATORE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in relazione agli artt. 36, commi 1 e 3, e all'art. 38, comma 1, delle NOIF e 34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere:

a) nella s.s.2016/17, di fatto assunto, senza tesseramento, il ruolo di allenatore per la società ASD Sporting Vasto,

b) svolto "attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'interesse federale" in assenza di tesseramento per detta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO LIBERATORE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi cinque.

Procedimento disciplinare a carico di MARCO NIPITELLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO NIPITELLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art 17, comma 5, dello stesso regolamento per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore della squadra giovanissimi della società ACD Misterbianco del CR Sicilia, privo del tesseramento per tale società ed in quanto lo stesso tesseramento non veniva perfezionato con il pagamento della quota dovuta presso il Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati ed ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO NIPITELLA responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di GAETANO LO MONACO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GAETANO LO MONACO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 17, comma 6, dello stesso regolamento per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore della prima squadra della società ASD Costa Gaia Adelskam del CR Sicilia, privo del tesseramento per tale società in quanto lo stesso tesseramento non veniva perfezionato con il pagamento della quota dovuta presso il Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati;

P.Q.M.

- dichiara il sig. GAETANO LO MONACO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO CARUSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ROBERTO CARUSO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 38, comma 1 e 3 e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 17, comma 6, dello stesso regolamento per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Messina del CR Sicilia, privo del tesseramento per tale società in quanto lo stesso tesseramento non veniva perfezionato con il pagamento della quota dovuta presso il Settore Tecnico, nonché per aver richiesto il tesseramento come Dirigente per la suddetta società, senza previa richiesta di sospensione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati ed ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

- dichiara il sig. ROBERTO CARUSO responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per cinque mesi.

Procedimento disciplinare a carico di VINCENZO TORRE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. VINCENZO TORRE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 5 del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF nonché all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella s.s 2016/17 attività di tecnico per la prima squadra APD Linguaglossa del CR Sicilia, privo di tesseramento per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano comprovati ed ammessi dallo stesso deferito;

P.Q.M.

- dichiara il sig. VINCENZO TORRE responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per quattro mesi.

Per il deferito sig. Ninni Corda è stata accolta la richiesta di rinvio. Sarà trattato nella prossima riunione utile della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Firenze, 16 luglio 2018

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera